



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
NELLA "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA"
DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA
STAGIONI VENATORIE 2026/2027 e 2027/2028**



ART. 1

Esercizio venatorio nell'Area contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma

L'esercizio venatorio nell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (di seguito "**Parco**") è consentito esclusivamente con le modalità ed i limiti del presente Regolamento di settore, adottato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (di seguito "**Ente di gestione**") con Delibera di Comitato Esecutivo e la cui procedura di approvazione è attribuita alla Regione a norma dall'art. 18, comma 4 della LR 13/2015.

ART. 2

Disposizioni legislative per l'attività di gestione faunistico-venatoria nell'Area contigua al Parco

L'Ente di gestione assicura lo svolgimento delle attività di gestione faunistico-venatoria del territorio del Parco, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;
- Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e s.m.i.;
- Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 46;
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.;
- Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 e s.m.i.;
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- Legge Regionale 30 luglio 2019, n. 13;
- Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3;
- la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
- il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- il vigente Calendario Venatorio Regionale;
- ogni altro riferimento legislativo attinente di aggiornamento o modifica delle disposizioni riguardanti l'esercizio venatorio.

ART. 3

Durata e validità

Il presente Regolamento di settore, redatto in conformità agli artt. 32, 35, 36, 37 e 38 della LR 6/2005, agli artt. 5 e 9 della LR 24/2011 ed all'art. 18 comma 4 della LR 13/2015, ha validità biennale (stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028).

ART. 4

Divieto di caccia

Nel territorio del Parco è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L 394/1991, dell'art. 21 comma 1 lett. b) della L 157/1992 e dell'art. 35 della LR 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37 della medesima LR 6/2005 e dell'art. 22 comma 6 della L 394/1991, non considerabili "attività venatoria", ma pianificazione faunistica.

ART. 5

Pianificazione faunistico-venatoria

Nell'Area contigua al Parco la pianificazione e la gestione faunistica devono essere coerenti con i contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Alla gestione a fini venatori dell'Area contigua al Parco provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione, in conformità con l'art. 38 della LR 6/2005.

ART. 6

Zonazione e gestione faunistico-venatoria dell'Area contigua al Parco

L'Area contigua al Parco, così come individuata dall'Allegato A della LR 46/1995 e modificata ai sensi dell'Allegato 1 della LR 14/2018 e dell'art. 10 della LR 13/2019, risulta costituita:

- dall'Azienda Faunistico Venatoria "Alta Val Parma";
- dall'Azienda Faunistico Venatoria "Curatico-Signatico-Cavalcalupo";
- dall'Azienda Faunistico Venatoria "Carobbiese";
- dal valico di interesse migratorio denominato "Passo del Cirone";

Nel restante territorio di Area contigua al Parco si configura una "**Zona Speciale di caccia in Area contigua**" (di seguito "**Zona**

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it

Speciale di caccia") e zone a divieto di caccia indicate come **"Aree di rispetto"**.

Nella gestione faunistico-venatoria della Zona Speciale di caccia l'Ente di gestione può avvalersi, a scopo consultivo e propositivo, di una "Commissione per la gestione faunistico-venatoria della Zona Speciale di caccia in Area contigua", (di seguito **"Commissione gestione faunistico-venatoria"**) composta da rappresentanti degli agricoltori e dei cacciatori locali, con un'equa rappresentanza delle forme di attività venatoria praticate nel territorio destinato all'attività venatoria programmata. La composizione, la durata e le modalità di nomina/elezioni dei componenti di tale Commissione, sono decise con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione.

La gestione degli Ungulati nelle Aziende faunistico venatorie, che ricadono all'interno dell'Area contigua al Parco, al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei Distretti, è coordinata, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del RR 3/2024, dall'Ente di gestione.

Nel rispetto dell'art. 6, comma 2 del RR 3/2024 relativamente alla gestione degli Ungulati, l'Ente di gestione si avvale di un Tecnico in possesso della qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del RR 3/2024; nel caso di gestione del cervo le attività di competenza devono essere svolte da un Tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità.

Dall'approvazione del presente Regolamento di settore non è consentito l'aumento delle superfici destinate all'attività venatoria in ambiti privati, né l'istituzione di nuove Aziende faunistico venatorie. Alla scadenza della concessione rilasciata dalla Regione, l'Ente di gestione esprimerà un parere vincolante sul rinnovo di tale concessione, che avrà come riferimento la verifica di quanto prescritto nel presente Regolamento di settore e/o nell'atto del rilascio del parere precedente.

Al fine di consentire un'efficace tutela le Aree di Rispetto vigenti e visibili nell'allegato cartografico 1, parte integrante del presente Regolamento di settore, hanno una durata non inferiore ad anni 5 (cinque). Allo scadere dei cinque anni o per casistiche particolari in cui sia necessario intervenire prima, nel caso di squilibri ambientali non prevedibili o di interventi ambientali migliorativi, in accordo con la Commissione gestione faunistico-venatoria, l'Ente di gestione, con proprio atto, provvede alla riconferma e/o modifica delle singole Aree di Rispetto, comunicando tempestivamente gli adeguamenti agli Uffici regionali competenti.

La superficie complessiva delle Aree di Rispetto deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento di settore.

ART. 7

Tabellazione

L'Area contigua al Parco soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, riportanti la dicitura "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA – DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI", sono realizzate a cura dell'Ente di gestione e posizionate in collaborazione coi cacciatori.

Le Aziende faunistico venatorie di cui all'art. 6 del presente Regolamento, provvederanno a realizzare e posizionare le proprie tabelle nei territori di loro competenza.

La tabellazione del confine perimetrale del Parco e delle zone dell'Area contigua al Parco escluse alla caccia ed indicate come "Area di Rispetto", sono realizzate dall'Ente di gestione e posizionate in collaborazione coi cacciatori.

ART. 8

Vigilanza venatoria

La vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento di settore compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione attraverso proprio personale, con la denominazione di Guardiaparco, come da art. 27 comma 26 della LR 24/2011, ed anche da tutti i soggetti indicati all'art. 27, comma 27 della LR 24/2011.

ART. 9

Controllo della fauna selvatica

Nel territorio del Parco e dell'Area contigua al Parco (comprese le Aree di rispetto), sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica, per motivi sanitari, per presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per eradicare specie alloctone che mettano in crisi l'habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione.

Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici, di allontanamento, di cattura e trasferimento, ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione, previo parere dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. Nel caso dei Piani di controllo al Cinghiale, l'Ente Parchi si potrà avvalere di Gruppi di Intervento per singolo Distretto, composti da operatori facenti parte di squadre o gruppi di girata approvati

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



dalla Regione. A tali Gruppi potrà essere richiesto un contributo che l'Ente Parchi quantificherà con un successivo atto. Vanno in ogni caso esclusi metodi che arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema.

I capi abbattuti nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dall'Ente di gestione possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (art. 20 del RR 3/2024).

ART. 10

Accesso venatorio all'Area contigua al Parco e densità venatoria

Nell'Area contigua al Parco l'esercizio dell'attività venatoria è stabilito in base alla programmazione delle presenze derivanti, per le Aziende faunistico venatorie dalle autorizzazioni rilasciate e per la Zona Speciale di caccia dalle priorità di accesso sotto specificate. Il numero di cacciatori ammessi è individuato sulla base dell'indice di densità venatoria (IDV) programmata (con l'esclusione delle Aree di rispetto) e come di seguito specificato:

Zona	superficie (ha)	IDV (cacciatori/ha)	posti disponibili
Aree di Rispetto	2190,15	-	-
Zona Speciale di caccia in Area contigua al Parco	18.362,79	1/34	540

L'accesso alle Aziende faunistico venatorie ricadenti nell'Area contigua al Parco, ricoprenti una superficie di 5.679,33 ettari, è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso, a norma dell'art. 43, comma 9 della LR 8/1994 e s.m.i.

Per quanto attiene alla Zona Speciale di caccia lo svolgimento dell'attività venatoria avviene, per tutte le specie cacciabili, sulla base di Distretti in parte coincidenti con i confini comunali (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti, D4 Neviano degli Arduini, in seguito indicati rispettivamente anche come D1, D2, D3, D4).

Gli aventi diritto sono ammessi secondo le seguenti categorie di priorità d'accesso (valide per D1/D2/D3/D4) e solo se in regola con la legislazione vigente in materia:

1. residenti anagrafici nei comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini e Tizzano Val Parma;
2. proprietari di terreni in Area di Parco e/o in Area contigua se acquistati prima della data di ampliamento del Parco (LR 13 del 30/07/2019);
3. proprietari di almeno 3 ettari di terreno in Area Parco e/o Area contigua, se acquistati dopo la data di ampliamento del Parco (LR 13 del 30/07/2019);
4. se con coniuge e/o parenti di primo grado (genitori, figli) e/o parenti fino al II° grado (nonni materni o paterni e loro nipoti) valido per i precedenti punti 2 e 3.

L'assegnazione del cacciatore al/ai distretto/i avverrà, per ogni stagione venatoria, sulla base del/dei requisito/i posseduto/i dal richiedente ed elencati nelle quattro categorie precedenti.

Il solo titolo di residenza anagrafica (categoria 1) darà luogo all'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nel Distretto di residenza.

Il solo titolo di proprietario di terreni (categorie 2, 3 o 4) darà luogo all'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nel Distretto in cui ricade il terreno di proprietà.

Ogni cacciatore avrà la possibilità di esercitare l'attività venatoria solo nel/i Distretto/i riportato/i sul tesserino di cui all'art. 14, fatto salvo quanto riportato agli artt. 19 e 20 per i cacciatori invitati.

Per la caccia al Cinghiale in forma collettiva potranno accedere le squadre e/o gruppi di girata, regolarmente autorizzate dalla Regione, che hanno il maggior numero di cacciatori, in possesso dei seguenti requisiti:

- aventi diritto, come da punto 1. del presente articolo per i Distretti D1, D2 e D3;
- residenti anagraficamente nel Comune di Neviano degli Arduini per il Distretto D4.

Per il Distretto D4 saranno ammesse due squadre/gruppi di girata che opereranno in rotazione su una singola area di braccata/girata.

L'Ente di gestione, su richiesta, concede ad ogni singola squadra di braccata/gruppo di girata, la facoltà di ottenere il 20% di autorizzazioni stagionali con un massimo di 10 autorizzazioni per ogni singola squadra di braccata e di 4 autorizzazioni per gruppo di girata, per cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del RR 3/2024, ma non appartenenti alle categorie sopra elencate. Tali cacciatori concorrono al raggiungimento del numero minimo di componenti le singole squadre/gruppi di girata

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

necessario all'approvazione delle stesse. L'eventuale rilascio è comunque subordinato anche alla disponibilità residua ottenuta sottraendo dal totale dei cacciatori ammissibili in Zona Speciale di caccia il numero di cacciatori ammessi (aventi diritto).

La presenza ammissibile non deve essere superiore a un cacciatore ogni 34 ettari di superficie del territorio di caccia programmata, per un carico massimo di 540 posti disponibili, dei quali 36 (trentasei) riservati alla caccia per la piccola selvaggina del Distretto D4.

ART. 11

Procedure per l'ottenimento del tesserino autorizzativo e per il controllo delle domande

Per la stagione venatoria contemplata dal presente Regolamento di settore, i cacciatori che vorranno esercitare l'attività venatoria in Zona Speciale di caccia, con l'esclusione delle Aziende faunistico venatorie, dovranno:

- consegnare a mano la domanda di iscrizione (compilata in ogni sua parte) o spedendola via posta raccomandata in una delle sedi dell'Ente di gestione indicate sulla domanda stessa, oppure tramite posta elettronica inviata a vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it o protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it (solo da PEC), entro il 30 aprile. Sarà tollerato un ritardo fino al 31 maggio, ma con una penale di € 50,00 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione faunistico-venatoria di cui all'art. 12 del presente Regolamento di settore. Le domande pervenute oltre il 31 maggio non saranno accolte; faranno eccezione solo le prime licenze, che potranno accedere entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria corrente;
- effettuare il pagamento del contributo alla gestione con le modalità ed i tempi di cui all'art. 12;
- aver riconsegnato, entro il termine previsto (31 marzo), il tesserino autorizzativo delle rispettive stagioni venatorie, oppure aver versato, il contributo suppletivo di € 30,00 (trenta/00) previsto all'art. 14.

La domanda di iscrizione risulterà automaticamente accolta salvo che l'Ente di gestione non comunichi all'interessato un parere negativo entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Ente di gestione si riserva di verificare i requisiti indicati dai richiedenti sulle domande di iscrizione.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si rilevino autocertificazioni false o mendaci, il sottoscrittore verrà escluso per l'intera stagione venatoria e l'Ente di gestione si riserverà altresì la facoltà di adire alle vie legali al fine di comminare le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui le domande pervenute eccedano il numero massimo di cacciatori ammissibili, è riconosciuta priorità di accesso in ordine decrescente dalla categoria 1 alla 4 (nel rispetto dell'art. 10 del presente Regolamento di settore). Nell'ambito della stessa categoria, se a pari merito, è riconosciuta priorità a coloro che hanno ottenuto il tesserino autorizzativo nelle precedenti stagioni venatorie.

Per la caccia di selezione a Capriolo, cervo e Cinghiale, l'Ente di gestione inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria indipendentemente dai termini utilizzati per le altre modalità di caccia del presente Regolamento di settore. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di cacciatori, come stabilito all'art. 10 del presente Regolamento di settore.

ART. 12

Modalità d'accesso e contributo alla gestione faunistica

Al fine di contribuire alla copertura delle spese (dirette e indirette) necessarie per la gestione faunistico-venatoria, ai sensi dell'art. 38 comma 5 della LR 6/2005, dell'art. 3 comma 11 della LR 24/2011 e dell'art. 12 comma 6 RR 3/2024, l'Ente di gestione fissa un contributo alla gestione a carico dei cacciatori che intendano esercitare l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia nei distretti D1/D2/D3/D4.

L'importo del contributo alla gestione è fissato in:

- € 180,00 (centottanta/00), per gli aventi diritto all'attività venatoria in Zona Speciale di caccia di cui all'art. 10 (D1, D2 e D3);
- € 60,00 (sessanta/00), per gli aventi diritto all'attività venatoria alla piccola selvaggina in Zona Speciale di caccia di cui all'art. 10 per il distretto di Neviano degli Arduini (D4);
- € 40,00 (quaranta/00), per gli aventi diritto all'attività venatoria al Cinghiale in Zona Speciale di caccia di cui all'art. 10 per il distretto di Neviano degli Arduini (D4);
- € 200,00 (duecento/00) per gli eventuali abilitati alla "Caccia Speciale in squadra/girata al Cinghiale".

Il pagamento del contributo dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio tramite bonifico bancario sul c/c TESORERIA Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale - Banca CARIPARMA Ag. di Langhirano - IBAN: IT85M0623065770000036085926 - specificando nella causale: "cognome e nome del cacciatore e stagione venatoria 2026-2027 o 2027-2028.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it

Il tesserino potrà essere ritirato presso la sede dell'Ente di gestione prescelta nella domanda di iscrizione, previa verifica da parte dell'Ente di gestione di avvenuto pagamento del:

- contributo alla gestione di cui sopra;
- contributo suppletivo di € 50,00 (cinquanta/00), previsto all'art. 11, nel caso la domanda di ammissione sia pervenuta tra l'1 ed il 31 maggio;
- contributo suppletivo di € 30,00 (trenta/00), previsto all'art. 14, se il tesserino autorizzativo della stagione venatoria precedente è stato riconsegnato oltre il 31 marzo.

In caso di mancato ritiro del tesserino prima dell'inizio della stagione venatoria, l'Ente di gestione potrà valutare il rimborso del contributo per mancato esercizio venatorio solo su motivata richiesta da parte dell'interessato esclusivamente per motivi sanitari.

ART. 13

Specie cacciabili e limitazioni dell'attività venatoria

In considerazione della peculiarità e delle caratteristiche ambientali e in relazione al popolamento faunistico presente ed alle attuali conoscenze sullo stato di conservazione, le specie di cui al Calendario Venatorio Regionale vigente, cacciabili nella Zona Speciale di caccia, sono le seguenti:

- lepore comune (*Lepus europaeus*), cacciabile secondo modalità e tempi espressamente indicati nel Calendario Venatorio Regionale vigente;
- Capriolo (*Capreolus capreolus*) e cervo (*Cervus elaphus*) cacciabili esclusivamente in forma selettiva, nel rispetto dei periodi previsti dal Calendario Venatorio Regionale vigente;
- Cinghiale (*Sus scrofa*), cacciabile in forma collettiva dal 01 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;
- Cinghiale (*Sus scrofa*) in selezione, come da Calendario Venatorio Regionale vigente;
- volpe (*Vulpes vulpes*) secondo modalità e tempi espressamente indicati nel Calendario Venatorio Regionale vigente;
- beccaccia (*Scolopax rusticola*), dal 01 ottobre fino al 31 dicembre (esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma);
- cornacchia grigia (*Corvus cornix*), dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*), dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- gazza (*Pica pica*), dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- fagiano (*Phasianus colchicus*) cacciabile secondo modalità e tempi espressamente indicati nel Calendario Venatorio Regionale vigente;
- quaglia (*Coturnix coturnix*) come da Calendario Venatorio Regionale vigente;
- colombaccio (*Colomba palumbus*) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre.

Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno dell'Area contigua al Parco. Fatte salve limitazioni più restrittive previste dal Calendario Venatorio Regionale vigente o dal presente Regolamento di settore, la caccia alla fauna stanziale e migratoria termina il 31 dicembre, ad eccezione della caccia collettiva al Cinghiale che terminerà il 31 gennaio.

In considerazione delle conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, l'Ente di gestione, sentita l'apposita Commissione gestione faunistico-venatoria, potrà emanare specifici atti gestionali, finalizzati al miglioramento dello stato dei singoli popolamenti.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento di settore, la caccia nell'Area contigua al Parco è consentita secondo il Calendario Venatorio Regionale vigente, il RR 3/2024 e le altre leggi specifiche vigenti.

Eventuali ulteriori limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte dall'Ente di gestione, qualora ne riscontrasse la necessità. Tali limitazioni, di carattere temporaneo, dovranno essere motivate dall'Ente di gestione e comunicate tempestivamente all'Ufficio Regionale competente.

ART. 14

Compilazione e riconsegna tesserino venatorio

Le giornate di caccia e i capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente, mediante segni indelebili, sui documenti previsti dalle leggi vigenti (tesserino regionale di caccia controllata) e sul tesserino venatorio rilasciato dall'Ente di gestione. In caso di deposito si deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

Relativamente alla caccia di selezione, le schede biometriche e i tagliandi di uscita, che verranno forniti dall'Ente di gestione, dovranno essere compilati in ogni loro parte.

A chiusura della stagione venatoria, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, i singoli cacciatori per la Zona Speciale di caccia

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

provvederanno obbligatoriamente a riconsegnare all'Ente di gestione i documenti debitamente compilati.

Coloro che avranno riconsegnato il tesserino venatorio del Parco in ritardo rispetto alla data del 31 marzo, al momento del pagamento del tesserino della stagione venatoria, oltre al contributo alla gestione stabilito all'art. 10 del presente Regolamento di settore, dovranno versare un contributo suppletivo di € 30,00 (trenta/00)

L'Ente di gestione escluderà per la successiva stagione venatoria coloro che non avranno riconsegnato, entro l'inizio della stagione venatoria, il tesserino autorizzativo relativo alla stagione precedente, debitamente compilato. In caso di mancata consegna è prevista una sanzione amministrativa ai sensi della LR 6/2005.

In caso di compilazione non conforme, annotazioni sovrapposte, cancellature, oppure nel caso di tesserino venatorio dell'Ente di gestione non perfettamente leggibile, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi della LR 6/2005.

ART. 15

Disciplina per l'utilizzo della muta per la caccia alla lepre

Il SACP autorizza nominalmente l'utilizzo di mute per la caccia alla lepre, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore.

La richiesta, presentata al SACP dall'Ente di gestione entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

L'Ente di gestione fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'Ente di gestione entro il 31 dicembre.

L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo indicato dal Calendario Venatorio regionale vigente, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto.

Nel periodo, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante alla lepre, indicati nel Calendario Venatorio Regionale vigente, l'addestramento e l'allenamento della muta è possibile qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

L'utilizzo della muta è vietato nella zona compresa nella ZSC-ZPS - IT4020020 "*Crinale dell'Appennino Parmense*" e nella ZSC IT4020015 "*Monte Fuso*".

ART. 16

Addestramento e gare cinegetiche

Il normale addestramento, come da Calendario Venatorio Regionale vigente, sarà consentito ai soli cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nella Zona Speciale di caccia e terminerà il 31 dicembre di ogni stagione venatoria.

Nella Zona Speciale di caccia, l'Ente di gestione (d'intesa con la Regione) può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità d'Istituto e purché vengano rispettate le condizioni previste all'art. 45 della LR 8/1994 e s.m.i.

In particolare, la manifestazione cinofila dovrà comunque svolgersi unicamente entro le aree definite nelle cartografie presentate in allegato alla richiesta, ove i proprietari e/o conduttori dei fondi interessati abbiano concesso il proprio assenso; dovranno essere preventivamente definite le misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle coltivazioni agricole.

Il concessionario dell'autorizzazione dovrà far fronte ai seguenti obblighi:

- designare uno o più direttori di gara e garantire la presenza di Guardie Volontarie, le quali, tra l'altro, dovranno controllare che la manifestazione si svolga nei perimetri autorizzati; i nominativi delle suddette Guardie dovranno essere forniti all'Ente di gestione in tempo utile;
- prevedere che i giudici di gara siano in possesso di regolare abilitazione, ottenuta a seguito di idoneo corso per prove di qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art. 45 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- fornire in tempo utile all'Ente di gestione copia scritta dell'assenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati allo svolgimento della prova di lavoro sui terreni di loro proprietà o in conduzione;
- fornire in tempo utile all'Ente di gestione copia scritta della certificazione sanitaria di assenso alla manifestazione rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente;
- esibire a richiesta degli addetti alla Vigilanza dell'Ente di gestione, la certificazione sanitaria di assenso alla manifestazione rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente;
- specificare in tempo utile all'Ente di gestione, l'orario di svolgimento della prova di lavoro;
- risarcire gli eventuali danni provocati alla fauna selvatica o alle colture agricole;
- fornire preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
- inviare all'Ente di gestione, entro 30 giorni dalla data della prova di lavoro una relazione dettagliata sullo svolgimento della

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



manifestazione, comprensiva dell'entità dei partecipanti.

L'Ente di gestione si riserva la possibilità di vietare lo svolgimento delle gare nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di Ungulati, nelle quali tali attività sono sospese fino al 1° agosto.

Nella ZSC/ZPS IT 4020020 "*Crinale dell'Appennino Parmense*" e nella ZSC IT4020015 "*Monte Fuso*" è vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono possibili le gare cinofile previa Valutazione di incidenza (Vinca).

ART. 17

Gestione faunistico-venatoria degli Ungulati

La gestione faunistico-venatoria degli Ungulati nell'Area contigua al Parco avviene secondo i disposti del RR 3/2024.

Alle attività di monitoraggio e censimento degli Ungulati nell'Area contigua al Parco provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzato dall'Ente di gestione, così come previsto all'art. 36 della LR 6/2005.

Per le specie di Ungulati nei cui confronti è consentito il prelievo venatorio, le attività indicate all'art. 6 comma 2 del RR 3/2024, vengono svolte dall'Ente di gestione che si avvale di un Tecnico in possesso della qualifica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del RR 3/2024; nel caso di gestione del cervo le attività di competenza devono essere svolte da un Tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della RR 3/2024, la gestione degli Ungulati nelle Aziende faunistico venatorie ricadenti all'interno dell'Area contigua al Parco, dovrà avvenire in coordinamento con l'Ente di gestione, al fine di assicurare la conoscenza e l'omogeneità rispetto ai rimanenti territori dell'Area contigua al Parco oltre che concordare le date di censimento.

Sarà cura del titolare dell'Azienda comunicare all'Ente di gestione sia i dati dei censimenti, che i dati relativi al Piano di prelievo se richiesti dall'Ente di gestione.

Nel Distretto D4 è esclusa la caccia di selezione al Capriolo e Cervo; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo in selezione, nei modi e nei tempi previsti dal Calendario Venatorio Regionale vigente, che verrà normato con un atto integrativo dell'Ente Parchi.

Per quanto riguarda la caccia al Cinghiale è doveroso sottolineare che il territorio dell'Area Contigua (ricompreso all'interno dei comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini), in base al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i è classificato come "Zona a restrizione" e che, da vigente Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, l'attività venatoria nei confronti della specie Cinghiale è vietata.

ART. 18

Modalità per la caccia al Cinghiale in prelievo selettivo

Il prelievo del Cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'Area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal Calendario Venatorio Regionale vigente anche su richiesta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'Area contigua al Parco, anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole, al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole.

Verrà attuato in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico punto C) del RR 3/2024.

Per il prelievo selettivo con armi da fuoco sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6 comma 6 del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del Cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.

Al prelievo di selezione del Cinghiale hanno accesso tutti i cacciatori di selezione iscritti al Distretto. L'Ente di gestione, anche attraverso i responsabili di Distretto, mette a disposizione di ciascun cacciatore di selezione la documentazione ed i contrassegni necessari a consentire l'azione venatoria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi gestionali e di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

ART. 19

Modalità per la caccia al Cinghiale con il metodo della girata

La caccia col metodo della girata verrà esercitata in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico punto D) del RR 3/2024.

L'Ente di gestione provvederà, in tempo utile, a suddividere il territorio della Zona Speciale di caccia in zone da assegnare ai gruppi di girata, per la durata di almeno una stagione venatoria.

Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata, autorizzati dalla Regione, non possono essere praticate braccate nel corso della stessa stagione venatoria; è altresì vietato lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

Le giornate di caccia col metodo della girata saranno il mercoledì, il sabato e la domenica.

Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata possono essere attribuite una o più zone di caccia.

Nelle Aree di caccia assegnate alle squadre di braccata (max 2 per ogni Distretto), qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.

Ciascun gruppo di girata è composto da un conduttore di cane limiere in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) del RR 3/2024, che assume le stesse funzioni e obblighi del caposquadra e da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), e), f) ed h) del RR 3/2024.

Il conduttore di cane limiere nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore cane limiere ed un numero di cacciatori variabile da 4 a 10; è consentita la partecipazione di un massimo di 4 invitati designati dal conduttore (in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), e), f), h del RR 3/2024), ma in questo caso, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, il gruppo dovrà essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso.

L'importo del contributo per i cacciatori invitati (non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e 12 del Regolamento) è fissato in € 30,00 (trenta/00) per ciascuna giornata di partecipazione, che il Responsabile del gruppo di girata dovrà far pervenire all'Ente di gestione entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo, con un versamento tramite bonifico bancario, così come illustrato all'art. 12 del presente Regolamento, indicando come causale "quota cacciatori invitati girata Valli Cedra e Parma".

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione in apposite prove di lavoro.

Nel corso della stagione venatoria, ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale.

La caccia al Cinghiale con il metodo della girata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 204/2010.

È vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati; è compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo e segnalare, sotto la sua responsabilità, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della girata.

Il Conduttore referente del gruppo, o uno dei suoi sostituti, per ogni azione di girata deve compilare la scheda delle presenze (su registro fornito dall'Ente di gestione) da immettere, prima dell'uscita, nella cassetta predisposta dall'Ente di gestione nella zona di caccia; al termine della giornata dovrà compilare la scheda di abbattimento che farà pervenire all'Ente di gestione nelle 48 ore successive all'uscita.

Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento (fascette fornite dall'Ente di gestione), anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

ART. 20

Modalità per la caccia al Cinghiale in battuta o braccata

La caccia al Cinghiale col metodo della battuta o braccata verrà esercitata in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico punto E) del RR 3/2024.

Le squadre per la caccia al Cinghiale sono formate da un minimo di 30 cacciatori ed effettuano le battute o braccate con la presenza di almeno 15 membri.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it

Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

A discrezione del caposquadra e sotto la sua responsabilità, potranno partecipare alla battuta o alla braccata, oltre ai componenti della squadra, sino ad un massimo di 8 invitati, fermo restando il numero massimo di componenti previsti, comprendenti sia cacciatori ammessi in base agli art. 10 e 12 del presente Regolamento di settore, sia altri cacciatori anche non iscritti alla caccia in Area contigua al Parco (cacciatori esterni), purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del RR 3/2024. Gli eventuali invitati non rientrano numericamente nella squadra e non concorrono al raggiungimento della presenza dei 15 membri. L'importo del contributo per i cacciatori invitati (non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e 12 del Regolamento) è fissato in € 30,00 (trenta/00) per ciascuna giornata di partecipazione, che il caposquadra dovrà far pervenire all'Ente di gestione entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo, con un versamento tramite bonifico bancario, così come illustrato all'art. 12 del presente Regolamento, indicando come causale "quota cacciatori invitati braccata Valli Cedra e Parma".

Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al Cinghiale sono definiti dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

La Zona Speciale di caccia, articolata in quattro Distretti di gestione coincidenti con i confini comunali, è suddivisa in aree di braccata (max 2 per ogni Distretto).

Allo scopo di evitare un eccessivo disturbo alla fauna selvatica non oggetto di prelievo venatorio, sono definite le seguenti limitazioni:

- non è possibile accedere a più di un'area di braccata nel corso della stessa giornata di caccia;
- l'utilizzo dei cani durante la caccia al Cinghiale in braccata deve avvenire secondo quanto stabilito dal RR 3/2024 e dalle Misure di conservazione vigenti.

Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) del RR 3/2024.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o braccata, collabora con il Tecnico Faunistico e si fa carico delle eventuali attività gestionali; in particolare è tenuto a compilare puntualmente, per ogni azione di battuta o braccata, una scheda delle presenze (su registro fornito dall'Ente di gestione) da immettere, prima dell'uscita, nella cassetta predisposta dall'Ente di gestione nella zona di caccia, indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati; al termine della giornata il caposquadra dovrà compilare l'apposita scheda di abbattimento che farà pervenire all'Ente di gestione nelle 48 ore successive all'uscita.

Ogni manomissione delle schede di presenza e di abbattimento è espressamente vietata.

Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento (fascette fornite dall'Ente di gestione), anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.

Il caposquadra è tenuto a:

- informare sotto la propria responsabilità la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci;
- segnalare sotto la propria responsabilità, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

Il caposquadra, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere in possesso della seguente documentazione:

- documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione;
- autorizzazione alla battuta o braccata, rilasciata dall'Ente di gestione.

Tale documentazione, se richiesta, dovrà essere esibita al personale incaricato della Vigilanza.

La caccia al Cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentite ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6 comma 6 del D.lgs. n. 204/2010.

È vietato portare cartucce a munizione spezzata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati. È compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.

L'Ente di gestione si riserva, inoltre, la possibilità di ulteriori limitazioni temporali e/o territoriali per la caccia al Cinghiale in forma collettiva qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo o, come nel caso del Distretto D4, a seguito di Ordinanze Sindacali, per consentire la raccolta delle castagne, in particolare la varietà tipica "Marrone di Campora", al fine di non pregiudicare la sicurezza e l'incolumità delle persone dedite alla raccolta.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ART. 21

Modalità per la caccia di selezione al Capriolo

Il Capriolo è cacciabile esclusivamente tramite prelievo selettivo, esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso di cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata, in conformità con le indicazioni tecniche di cui al RR 3/2024, del Calendario Venatorio Regionale vigente e dell'Allegato Tecnico 1 facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento di settore.

La dimensione e la struttura del prelievo del Capriolo all'interno della Zona Speciale di caccia viene annualmente stabilita sulla base dei risultati dei censimenti primaverili, tenuto conto delle densità obiettivo programmate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale per l'Area contigua al Parco (art. 56 LR 8/1994 e s.m.i.). I censimenti saranno coordinati dall'Ente di gestione, in collaborazione con il Tecnico Faunistico previsto all'art. 6 del presente Regolamento di settore, con personale proprio e/o personale esterno autorizzato che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e i) del RR 3/2024.

Il Piano di prelievo viene annualmente approvato dalla Regione.

L'Ente di gestione, previa verifica della reale consistenza di popolazione tramite appositi censimenti, autorizza la caccia di selezione al Capriolo garantendo l'accesso al prelievo anche a cacciatori non rientranti nelle categorie di "aventi diritto" di cui all'art. 10 del presente Regolamento di settore, con le modalità, i tempi e i contributi economici commisurati alle spese di gestione e di organizzazione delle attività di gestione degli Ungulati, che verranno stabiliti dall'Ente di gestione, su proposta della Commissione gestione faunistico-venatoria, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del RR 3/2024.

I cacciatori ammessi al prelievo selettivo del Capriolo dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) del RR 3/2024.

Per il prelievo selettivo del Capriolo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

ART. 22

Recupero capi feriti (Ungulati)

Al recupero dei capi feriti di Ungulati possono partecipare esclusivamente soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) del RR 3/2024, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 dello stesso RR 3/2024.

Nel caso in cui, dopo avere ottemperato alle disposizioni di cui sopra, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione. Se il capo ferito è individuato in Area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) o previa autorizzazione ad accedere rilasciata dall'Ente di gestione.

L'Ente di gestione predisporrà apposita scheda di programmazione per il recupero dei capi feriti, da compilarsi da parte del Conduttore di cane da traccia prima dell'intervento.

ART. 23

Centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti (Ungulati)

Gli addetti ai Centri di raccolta e controllo sono abilitati a norma dell'art. 2, comma j) del RR 3/2024 e provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento conformemente al modello indicato dall'ISPRA di cui viene rilasciata copia al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento. Le schede sono tenute a disposizione del Tecnico Faunistico e del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, per valutazioni sui capi abbattuti. È compito dei cacciatori (Caposquadra, Conduttore referente del gruppo di girata, Responsabile di Distretto) ammessi alla caccia agli Ungulati, la gestione e la manutenzione dei Centri di raccolta. L'Ente di gestione potrà destinare una quota di cui all'art. 12 del presente Regolamento al rimborso delle spese sostenute dai cacciatori per la gestione dei Centri di raccolta.

Il seleggiatore, su richiesta dell'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva (prevista dal Calendario Venatorio Regionale vigente), è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale verrà restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

I Centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti di Capriolo e cervo sono i seguenti:

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



- Monchio delle Corti, località Trefiumi;
- Tizzano Val Parma, località Treviglio;
- Corniglio, località Miano;

mentre per la specie Cinghiale, sono quelli inseriti nel Piano di gestione della biosicurezza dell'Ente Parchi (prot. AUSL 0028652 del 22/04/2024 e s.m.i.) ricadenti nel Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

ART. 24

Modalità per la caccia di selezione al Cervo

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati emerga che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, è possibile effettuare un prelievo in selezione anche sulla specie cervo. Per questa specie, l'Ente di gestione emana apposita regolamentazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento di settore (Allegato Tecnico 2).

La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito del Comprensorio ACATER (Areale del Cervo nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) Occidentale, attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale Ungulato. Per il prelievo selettivo del cervo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, munite di ottica di puntamento, con calibro minimo pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice.

ART. 25

Introduzioni e ripopolamenti

È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (comprese le specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente e previa autorizzazione della Regione.

Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.

Le introduzioni non sono comunque ammesse.

ART. 26

Catture di fauna selvatica nell'Area contigua al Parco

Le catture di soggetti appartenenti alle specie lepore comune (*Lepus europaeus*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) all'interno dell'Area contigua al Parco saranno autorizzate dall'Ente di gestione d'intesa con la Regione secondo le modalità previste dall'art. 27 della LR 8/1994 e s.m.i.

ART. 27

Attività di collaborazione dei cacciatori ammessi

Laddove se ne ravvisi la necessità, l'Ente di gestione potrà emanare disposizioni relativamente alle attività di collaborazione dei cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia.

ART. 28

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- della Regione per l'Area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- dell'Ente di gestione per la Zona Speciale di caccia, laddove previsto dalla normativa regionale vigente.

In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole in Area contigua al Parco nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio o per specie cacciabili per le quali il prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio, sono a carico della Regione, nel rispetto della legislazione vigente.

Le richieste di risarcimento danni relative alla Zona Speciale di caccia sono di competenza dell'Ente di gestione e dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso le sedi dell'Ente di gestione che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli eventuali indennizzi.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



Conformemente alle direttive regionali, il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia è concesso alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale e da apposite linee guida approntate dall'Ente di gestione (delibera Comitato Esecutivo n. 71 del 26/07/2017).

I contributi per il risarcimento danni derivanti da specie cacciabili in Zona Speciale di caccia sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie riportate negli appositi capitoli di Bilancio dell'Ente di gestione e nel rispetto delle linee guida emanate con atto di Comitato Esecutivo 71/2017 sopra richiamato.

L'Ente di gestione si impegna a pubblicizzare le opportunità fornite dai bandi annuali regionali per il finanziamento dei sistemi di prevenzione.

ART. 29

Destinazione dei contributi alla gestione

I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui all'art. 12 del presente Regolamento di settore, saranno destinati prioritariamente a:

- attività ordinaria di gestione faunistico-venatoria;
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica;
- miglioramenti ambientali;
- allestimento e manutenzione dei Centri di raccolta e controllo.

ART. 30

Sanzioni e provvedimenti disciplinari

A chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento di settore, comprese le disposizioni contenute negli Allegati Tecnici 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente Regolamento di settore, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di leggi vigenti, si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento di settore e in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, la sospensione dell'autorizzazione all'attività venatoria nell'Area contigua al Parco per l'annata in corso e fino a un massimo di due anni.

È sempre sospesa l'autorizzazione all'attività venatoria nell'Area contigua al Parco nei confronti di coloro che abbiano riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per una violazione in materia venatoria dettata da norme statali e regionali di settore per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

ART. 31

Disposizioni finali

Nel caso in cui sul territorio del Parco o dell'Area contigua al Parco, vengano rinvenuti esche o bocconi avvelenati, nonché esemplari di fauna selvatica o domestica deceduti per ingestione di tali esche, si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente e in particolare della deliberazione di Giunta Regionale 469/2009 "Approvazione linee guida regionali per la lotta agli avvelenamenti degli animali". In seguito all'avvio di tali procedure, nell'Area oggetto del rinvenimento, l'Ente di gestione si riserva di valutare azioni in funzione della tutela della fauna selvatica e della biodiversità, compresa l'eventuale sospensione dell'attività venatoria nella stagione successiva al rinvenimento.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento di settore si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, con particolare riguardo alla L 394/1991 e s.m.i., alla L 157/1992 e s.m.i., alla LR 8/1994 e s.m.i., alla LR 6/2005 e s.m.i., alla Direttiva 2009/147/CE al RR 3/2024, alla LR 24/2011 e s.m.i., al Calendario Venatorio Regionale vigente.

Si fa altresì riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 1227 del 24/06/2024 per le Misure di Conservazione nei Siti di Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT 4020020 "Crinale dell'Appennino Parmense" e ZSC IT4020015 "Monte Fuso" nelle quali ricadono parti di territori cacciabili in Area contigua al Parco.



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it

ART. 32

Disposizioni transitorie

L'Ente di gestione potrà integrare con propri atti, sentita la Commissione gestione faunistico-venatoria di cui al precedente art. 6, le disposizioni regolamentari sopra riportate relativamente ai seguenti aspetti:

- Responsabili e figure tecniche per la gestione dei Distretti;
- Compiti del Responsabile di Distretto;
- Recupero dei capi feriti;
- Unità di gestione degli Ungulati;
- Miglioramento ripristino ambientale e prevenzione danni;
- Censimento del Capriolo; accesso al prelievo, ripartizione, assegnazione dei capi, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
- Censimento del Cinghiale; Piano di prelievo, accesso al prelievo, ripartizione e assegnazione dei capi alle squadre e ai gruppi di girata, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
- Censimento del cervo, accesso al prelievo, ripartizione, assegnazione dei capi, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
- Aree di Rispetto;
- Regolamentazione per la responsabilizzazione delle squadre di braccata e dei gruppi di girata al Cinghiale nel risarcimento dei danni verificatisi nelle aree di caccia al Cinghiale;
- Varie ed eventuali, ritenute necessarie per affrontare situazioni impreviste che possano rendere dubbia l'applicazione del presente Regolamento di settore.

ART. 33

Entrata in vigore

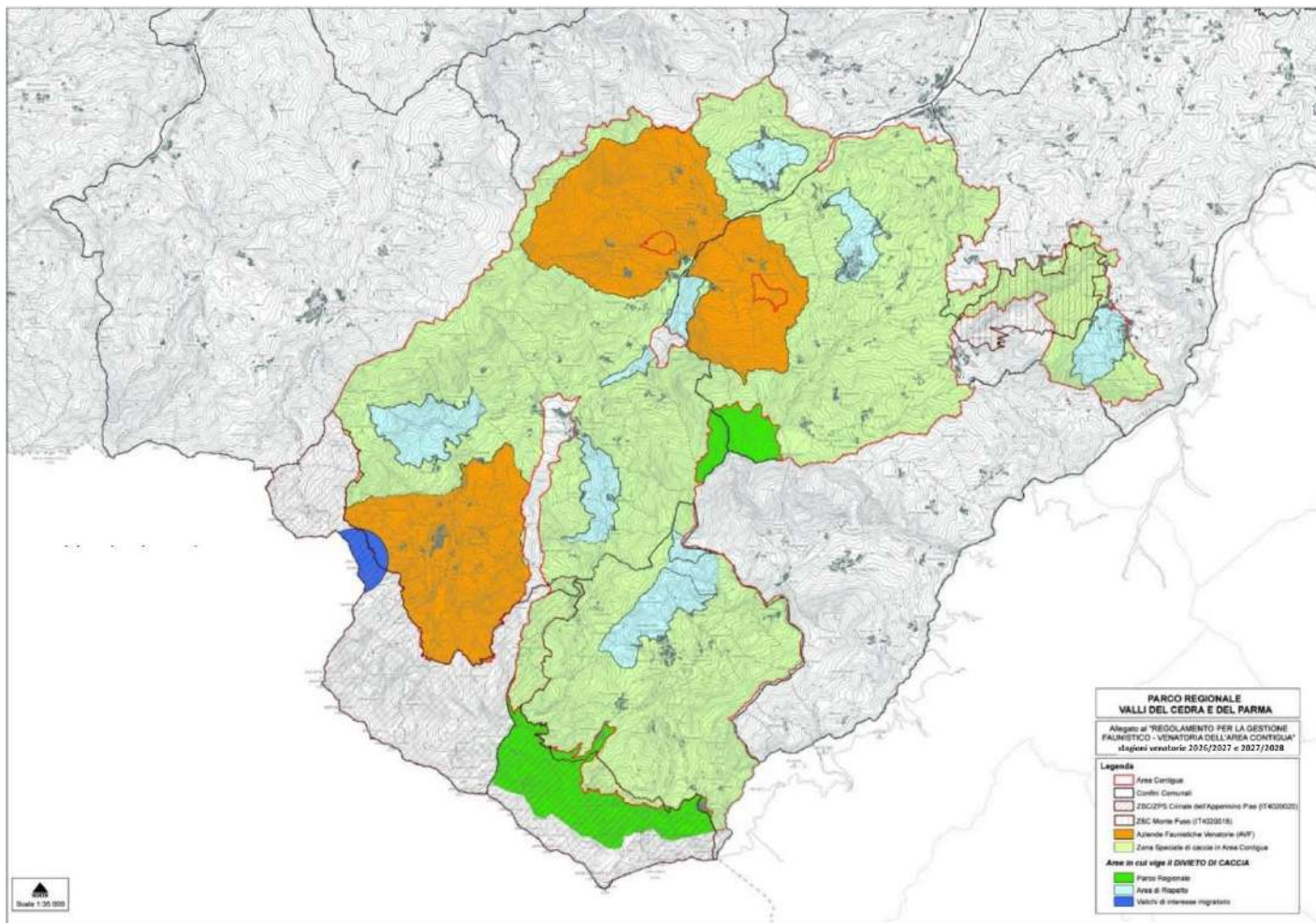
Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

Allegato cartografico 1 al Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma – stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028 - Zonizzazione



Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it

Allegato 2 al Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma - stagioni venatorie 2026/2027 e 2027/2028 - Zonizzazione e Superfici.

Zona	Sup. (ha)
Parco - Divieto di Caccia (esterno Area contigua al Parco)	1473,32
Aree di Rispetto - Divieto di Caccia	
Monchio 1	59,02
Tre Rii	241,23
Carobbio	126,65
Tizzano	261,68
Bratica	284,20
Roccaferrara	471,37
Monchio 2	418,99
Rividulano	57,32
Fuso	269,69
Totale	2190,15
Aziende Faunistiche Venatorie	
Curatico-Signatico-Cavalcalupo	2249,32
Carobbiese	1253,95
Alta Val Parma	2176,06
Totale	5679,33
Valichi di interesse migratorio - Divieto di Caccia	
Passo del Cirone	46,48
Totale	46,48
Zona speciale di caccia in Area contigua al Parco	
Zona speciale di caccia in Area contigua al Parco	17152,29
Zona speciale di caccia in Area contigua al Parco (Monte Fuso)	1210,50
Totale	18362,79



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it



ALLEGATO TECNICO 1

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA “ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA” AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA



CAPO I Parte generale

Ambito di applicazione

Il presente Allegato Tecnico costituisce applicazione integrata e coordinata delle disposizioni previste nel vigente Regolamento di settore e dei principi contenuti nelle normative nazionali e regionali in materia di Aree protette di cui alla L 394/1991 e alla LR 6/2005 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla L 157/1992 e alla LR 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni nonché del RR 3/2024 in materia di gestione degli Ungulati selvatici in Emilia-Romagna, oltre che del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente e del Calendario Venatorio Regionale vigente.

Finalità

Il presente articolato definisce le modalità d'accesso al prelievo selettivo del Capriolo all'interno della Zona Speciale di Caccia in Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (di seguito "**Zona Speciale di caccia**") e in particolare ne disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento. Il cacciatore abilitato alla caccia di selezione (di seguito "**selecacciatore**"), che intende esercitare la caccia nella Zona Speciale di caccia accetta, in ogni sua parte, le presenti disposizioni.

Attività di gestione

La gestione faunistico-venatoria del Capriolo nella Zona Speciale di caccia si realizza attraverso le seguenti attività principali:

- obiettivi gestionali;
- attività di monitoraggio e censimento;
- elaborazione dei censimenti;
- proposta di prelievo distinta per classi di sesso e di età;
- prelievo selettivo per classi di sesso ed età;
- organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
- controllo dei capi abbattuti;
- analisi e controllo dei trofei e delle mandibole;
- supporto all'attività di gestione dei Centri di raccolta;
- miglioramenti ambientali e ripristini e altre attività di supporto alla gestione (collaborazioni).

Attività di Censimento

Le attività di censimento rappresentano il punto cardine della gestione faunistico-venatoria del Capriolo nella Zona Speciale di caccia. I censimenti sono programmati annualmente dall'Ente di gestione, avvalendosi del proprio personale e/o di altro personale in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzato dall'Ente stesso, d'intesa con il Gruppo di Coordinamento (di cui al paragrafo successivo). Sarà compito dei Responsabili di Distretto collaborare sia al coordinamento delle operazioni preliminari che dei selecacciatori/censitori destinati alle attività sul campo. Le attività di censimento potranno essere realizzate solo in modo organizzato e secondo programmi e calendari indicati dall'Ente di gestione e concordati con il Gruppo di Coordinamento. L'analisi delle schede e l'elaborazione dei dati di censimento sono di competenza dell'Ente di gestione che si avvale del Tecnico Faunistico. Ogni selecacciatore/censitore realizza l'attività di censimento nella parcella di prelievo a lui assegnata, fatte salve particolari esigenze funzionali allo svolgimento dei censimenti stessi.

I selecacciatori/censitori abilitati da meno di un anno potranno partecipare al censimento esclusivamente se accompagnati da personale esperto. La strumentazione ottica necessaria alle operazioni di censimento deve far parte della dotazione personale del selecacciatore/censitore, il quale è tenuto a munirsi obbligatoriamente di un binocolo di buona qualità ed eventualmente, per le lunghe distanze, di un cannocchiale che abbia almeno 30 ingrandimenti. L'ulteriore strumentazione necessaria per la realizzazione delle attività di censimento (schede e cartografia) è fornita dall'Ente di gestione prima di ogni uscita. Al rientro da ogni uscita i partecipanti al censimento sono tenuti a firmare il foglio di presenza ed a riconsegnare le schede di rilevamento correttamente compilate e sottoscritte; tale sottoscrizione potrà avvenire anche a fine giornata solo ed esclusivamente in caso di programmazione di due uscite nell'arco della stessa giornata. Tutte le verifiche sono di competenza del Responsabile di Distretto. L'accertamento della presenza alle operazioni di censimento potrà essere verificato in ogni momento dal Tecnico Faunistico o dal personale di Vigilanza dell'Ente di gestione.



Organizzazione generale

L'Ente di gestione, d'intesa con la Commissione gestione faunistico-venatoria potrà nominare un Gruppo di Coordinamento composto come segue:

- un Coordinatore (scelto di volta in volta, in base alla disponibilità dei componenti dell'intero Gruppo di Coordinamento) che ne è responsabile, referente e rappresentante e potrà partecipare alle riunioni della Commissione gestione faunistico-venatoria, qualora questa ne ravvisi la necessità, senza avere diritto di voto;
- un Responsabile per ogni Distretto;
- un Responsabile per ogni Centro di raccolta (Referente dei Rilevamenti biometrici);
- uno o più Referenti per il Recupero dei capi feriti.

Il Gruppo di Coordinamento collabora attivamente con il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione nelle attività inerenti alla gestione faunistico-venatoria del Capriolo. I componenti del Gruppo di Coordinamento devono possedere comprovata esperienza, preparazione e affidabilità sulle tematiche ambientali e di gestione faunistico-venatoria degli Ungulati e non devono essere destinatari di provvedimenti disciplinari in materia faunistico-venatoria. Per ragioni motivate e su segnalazione del Tecnico Faunistico, possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'Ente di gestione.

Distretti – Aree di Censimento e Prelievo.

I Distretti della Zona Speciale di caccia sono perimetrati su base comunale e coincidono quasi totalmente con i confini amministrativi dei Comuni facenti parte del Parco (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti, D4 Neviano degli Arduini). Ogni Distretto è suddiviso in Aree di Censimento e Prelievo (Parcelle), che rappresentano le unità territoriali elementari per l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del Capriolo e per assicurare il legame del selescacciatore al territorio.

L'assegnazione dei selescacciatori ai Distretti avverrà:

- 1) per i selescacciatori in possesso di almeno uno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 1), coerentemente al requisito posseduto e prescelto in sede di domanda/autocertificazione;
- 2) per i selescacciatori non in possesso di nessuno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 2), in base ai posti disponibili nei vari Distretti, possibilmente rispettando la preferenza espressa in sede di domanda/autocertificazione.

L'assegnazione dei selescacciatori alle Parcelle di censimento e prelievo ha validità annuale e viene disposta dal Responsabile di Distretto, in accordo con il Gruppo di Coordinamento, previa richiesta dell'interessato, in base alla graduatoria di merito maturata limitatamente al punteggio acquisito nella stagione venatoria precedente. A parità di punteggio la Parcella viene destinata all'assegnatario dell'annata venatoria precedente. Gli assegnatari delle aree di censimento e prelievo avranno cura di trattenere i rapporti con i conduttori dei terreni, nonché di individuare gli eventuali interventi di prevenzione dei danni e di miglioramento ambientale da segnalare al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione. Eventuale attività di prelievo in Area diversa da quella assegnata dovrà essere autorizzata per iscritto dal Responsabile del Distretto di competenza, dopo avere acquisito l'assenso del Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione.

Responsabile di Distretto (Compiti)

Al Responsabile di Distretto sono assegnate funzioni e compiti di supervisione, collegamento e responsabilità relativamente all'operato dei Distretti per garantire in particolare:

- un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
- coordinamento dei censimenti, raccolta schede di censimento e trasmissione al Tecnico Faunistico;
- pronta reperibilità diretta, o tramite persona di sua fiducia, per ogni giornata del periodo di abbattimento;
- efficace organizzazione in tempi rapidi dell'attività di recupero dei capi feriti e conferimento presso i Centri di raccolta;
- controllo e elencazione dei tiri erronei e/o a vuoto (colpo mancato);
- organizzazione degli accompagnamenti;
- autorizzazione al cambio di Parcella di Prelievo all'interno dello stesso Distretto;
- proposta al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico di interventi di miglioramento ambientale, coordinamento nella loro esecuzione e raccolta elenco delle prestazioni eseguite;

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



- gestione delle apposite cassette e/o bacheche per la raccolta dei tagliandi giornalieri di caccia;
- collegamento con il Tecnico Faunistico e con gli organi di Vigilanza dell'Ente di gestione.

Responsabile del Centro di raccolta

Al Responsabile del Centro di raccolta sono demandati tutti gli adempimenti relativi a quanto attiene alla gestione e al funzionamento del Centro:

- idoneità, manutenzione, pulizia, gestione dei locali adibiti a raccolta, valutazione, trattamento delle spoglie e conservazione degli animali abbattuti;
- organizzazione delle presenze del Misuratore Biometrico abilitato;
- fornitura, verifica e controllo di esatta compilazione delle schede biometriche;
- verifica e controllo sulla conservazione dei referti;
- applicazione degli orari e dei periodi di apertura del Centro;
- rilevazione e segnalazione delle inadempienze al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico;
- aggiornamento dei Misuratori Biometrici ed assistenza nella valutazione del capo presentato;
- segnalazione ai seleccacciatori e ai Misuratori Biometrici, di eventuali ulteriori rilevazioni biometrico/sanitarie, dettate da norme di legge o altre necessità indicate dal Tecnico Faunistico;
- segnalazione all'Ente di gestione di eventuali azioni atte a migliorare l'idoneità del Centro di raccolta;
- controllo che il seleccacciatore in possesso anche della abilitazione al Rilevamento biometrico, non effettui le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

Referente per il Recupero di capi feriti

In caso di ferimento o di colpo mancato, vengono affidati al Referente per il recupero dei capi feriti i compiti relativi al recupero dei capi feriti e, su segnalazione del Responsabile di Distretto, la verifica del tiro e del punto di ferimento (anschluss).

In particolare, sono di sua competenza:

- garantire la costante disponibilità all'intervento di recupero;
- compilare il registro degli interventi;
- definire un protocollo sulle modalità operative di intervento e dare informazione ai seleccacciatori, anche in riferimento alle norme del RR 3/2024.

Prelievo selettivo

Il prelievo del Capriolo nella Zona Speciale di caccia è consentito esclusivamente nella forma del prelievo selettivo, individuale, all'aspetto o alla cerca, senza l'ausilio dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta e braccata.

I Piani di prelievo annuali sono formulati dal Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione.

All'Ente di gestione spetta la stesura dei Piani di prelievo annuali da trasmettere alla Regione, che ne verifica la conformità con il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente.

I seleccacciatori abilitati al prelievo selettivo possono iscriversi al Piano di prelievo annuale in Zona Speciale di caccia, previa compilazione e consegna/invio di apposita domanda/autocertificazione entro il 30 aprile. Sarà tollerato un ritardo fino al 31 maggio, ma con una penale di € 50,00 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione, come da art. 11 del presente Regolamento di settore.

I posti disponibili saranno assegnati ai seleccacciatori abilitati con il seguente ordine di priorità:

- in possesso di almeno uno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 1);
- non in possesso di nessuno dei requisiti di cui al punto precedente (Categoria 2).

I posti disponibili per i seleccacciatori della Categoria 2) sono complessivamente pari a 20 e verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base ai seguenti punteggi di priorità:

Iscrizione al Piano di prelievo nell'annata precedente e corretta partecipazione	1 punto
Residenza anagrafica in Provincia di Parma	2 punti
Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna	1 punto
Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta	1 punto

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

In caso di parità di punteggio sarà considerato prioritario l'ordine cronologico di ricevimento delle domande (in caso di consegna *brevi manu* agli uffici dell'Ente di gestione o per via posta elettronica, farà fede l'apposizione del numero di protocollo con la relativa ora di arrivo; in caso di spedizione postale è necessario l'invio con raccomandata A/R e farà fede il timbro postale di invio).

Nella stagione venatoria successiva l'iscrizione è subordinata ai posti disponibili anche sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 5 del successivo Capo II.

I seleccacciatori regolarmente iscritti al Piano annuale di prelievo potranno accedere agli abbattimenti solo se:

- dispongono di un punteggio di merito progressivo pari o superiore al "valore" del/i capo/i assegnati;
- hanno regolarmente versato la quota prevista dal Regolamento di settore;
- hanno partecipato annualmente ad almeno due uscite di censimento.

Il seleccacciatore che per cause indipendenti dalla sua volontà dovesse abbandonare le operazioni di censimento prima del loro termine o arrivare in ritardo rispetto all'inizio delle medesime, è tenuto ad informarne il Responsabile di Distretto, il quale, sentito anche il Tecnico Faunistico, potrà accettare o meno le giustificazioni addotte.

In fase di attuazione del Piano annuale di prelievo l'Ente di gestione su proposta del Responsabile di Distretto, in accordo con il Gruppo di Coordinamento, può rilasciare permessi di prelievo anche a seleccacciatori non preventivamente iscritti al Piano annuale medesimo, previa corresponsione delle seguenti somme:

- € 400,00/maschio adulto;
- € 200,00/maschio sub-adulto;
- € 200,00/femmina adulta o sub-adulta;
- € 120,00/piccolo;

I seleccacciatori che abbiano ottenuto un permesso di prelievo selettivo, dovranno effettuare il prelievo dei caprioli assegnati sempre accompagnati da seleccacciatori esperti e regolarmente iscritti al Piano di prelievo annuale e preferibilmente da un assegnatario dell'Area nella quale verrà effettuato il prelievo, al quale viene richiesta un'ottima conoscenza del territorio interessato. Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita. L'organizzazione e il controllo dei seleccacciatori ai quali sia stato concesso un permesso di prelievo, nonché la verifica della corretta modalità di prelievo, spettano al Responsabile del Distretto interessato, che dovrà produrre specifica documentazione e informare adeguatamente il Tecnico Faunistico.

CAPO II

Parte speciale

Art. 1 - I seleccacciatori autorizzati saranno muniti di apposito tesserino identificativo, valido solo per la caccia di selezione al Capriolo.

Art. 2 - Possono partecipare al prelievo selettivo al Capriolo i seleccacciatori iscritti nella graduatoria di merito e dietro corresponsione di una somma annuale a titolo di contributo per le spese di organizzazione, composto di una "parte fissa" e una "parte variabile", quest'ultima commisurata al/ai capo/i assegnato/i.

Per la durata di validità del presente Regolamento di settore il contributo di cui al comma precedente è determinato in:

Parte fissa:

- € 80,00 per i seleccacciatori in possesso di almeno uno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 1);
- € 150,00 per i seleccacciatori non in possesso di nessuno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 2).

Parte Variabile:

- € 50,00 euro per ciascun Capriolo maschio adulto;
- € 30,00 euro per ciascun Capriolo maschio sub-adulto e femmina adulta/sub-adulta;
- € 20,00 euro per ciascun Capriolo piccolo.

La parte fissa deve essere versata all'Ente di gestione, tramite bonifico bancario, entro la data di inizio del prelievo estivo (previsto dal Calendario Venatorio Regionale vigente) specificando nella causale "cognome e nome quota fissa Capriolo 2026/2027 o 2027/2028".

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

La parte variabile dovrà essere versata tramite bonifico bancario:

- entro e non oltre la data di inizio del prelievo estivo (per i capi estivi);
- entro e non oltre la data di inizio del prelievo invernale (per i capi invernali);
- oppure in un'unica soluzione entro la data di inizio del prelievo estivo.

specificando nella causale "cognome e nome quota variabile Capriolo 2026/2027 o 2027/2028".

La quota variabile non potrà essere rimborsata, anche nel caso in cui il cacciatore rinunci all'abbattimento del/i capo/i assegnato/i dopo l'inizio del periodo di prelievo indicato dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

L'iscrizione al Piano di prelievo non comporta necessariamente l'attività di abbattimento.

In sede di prima iscrizione al Piano annuale di prelievo il selecchiatore dovrà allegare il documento comprovante la sua abilitazione in ambito regionale al prelievo degli Ungulati selvatici con metodi selettivi. Nel caso di selecchiatori extra-regionali dovrà essere documentato il titolo equipollente rilasciato dalla Regione.

Art. 3 – Al momento dell'assegnazione al selecchiatore saranno decurtati i punti riferiti al capo scelto.

Il mancato prelievo del capo assegnato per insufficiente numero di uscite (valutabile in n. 10 uscite per periodo di prelievo e conteggiata come un'uscita al giorno) comporta una penalità di - 2 punti, oltre al valore in punti del/dei capo/i assegnato e non abbattuto. La penalità non sarà applicata qualora il selecchiatore ceda spontaneamente il capo di sua spettanza almeno 10 giornate di caccia prima del fine del periodo utile. Tale capo potrà essere disponibile per un altro selecchiatore secondo graduatoria degli aventi diritto. In caso di riassegnazione con un numero di giornate utili inferiore a 10 al riassegnatario non verranno decurtati i punti del capo.

Art. 4 – La non iscrizione al Piano di prelievo dell'annata in corso da parte di un selecchiatore in graduatoria, comporterà l'annullamento dei punti positivi maturati nel corso della stagione venatoria precedente, ma non di quelli negativi. La mancata partecipazione per causa di "forza maggiore" opportunamente documentata non comporterà l'applicazione della penalità.

Art. 5 – I punteggi per la graduatoria di merito saranno assegnati secondo quanto previsto in Tabella 1. Il termine per la chiusura della graduatoria di merito avverrà il 15 maggio di ogni anno. I punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell'annata venatoria successiva. Ogni attività che comporti l'acquisizione di punti sarà concordata all'interno del Gruppo di Coordinamento e con il supporto e supervisione del Tecnico Faunistico.

Diritti riconosciuti/acquisiti	Punti	Note
Ingresso in graduatoria per iscritti al Piano di prelievo	1	Viene assegnato una sola volta
Autorizzazione al prelievo da parte di selecchiatori in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 10 Regolamento di settore	2	annuale
Partecipazione al censimento del Capriolo da punti fissi	1	Per uscita
Censimento al Capriolo con il metodo della battuta	2	Per giornata
4 uscite consecutive di censimento	1	
Responsabile del Distretto	4	
Referente recupero capi feriti	2	
Responsabile del Centro di raccolta	3	
Accompagnatore di selecchiatore (solo se obbligatoria)	1	Max 4 punti a stagione
Taratura carabina annuale	1	
Presenza al Centro di raccolta oltre alle 2 giornate obbligatorie	1	Max 4 punti a stagione
Effettuazione di prestazioni d'opera volontarie	1 per seduta	Max 4 punti a stagione
Possesso del titolo di Conduttore di cane da traccia	1	
Recupero Capriolo ferito con il cane da traccia	1	
Titolo di Operatore abilitato ai Rilevamenti biometrici	1	
Prestazione di misurazione biometrico	1	A misurazione (Max 4 punti)

Tabella 1 Punti di merito in base ai diritti riconosciuti/acquisiti.

Art. 6 – L'attività di accompagnamento dei selecchiatori in fase di prelievo matura punteggio solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti obbligatoria. Su necessità specifica è data facoltà al Responsabile del Distretto di richiedere ai selecchiatori che si rendano disponibili di effettuare la attività di accompagnamento di un selecchiatore in fase di prelievo. In tal caso un eventuale rifiuto ad accompagnare dovrà essere motivato e circostanziato.

Nel caso di errore di abbattimento, l'accompagnatore dovrà fornire breve relazione dell'accaduto, dalla quale risultino ipotizzabili le cause d'errore. La responsabilità del tiro ricade su chi lo ha effettuato.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it

L'accompagnamento va inteso in senso stretto con l'accompagnatore presente in ogni fase accanto all'accompagnato. Il Gruppo di Coordinamento potrà individuare seleccacciatori per i quali sia obbligatorio l'accompagnamento. Tali seleccacciatori dovranno fornire al Responsabile del Distretto data e ora delle uscite con adeguato anticipo per consentire il reclutamento dell'accompagnatore.

Tali seleccacciatori dovranno fornire al Responsabile del Distretto data e ora delle uscite con adeguato anticipo per consentire il reclutamento dell'accompagnatore.

In ciascun Centro di raccolta dovrà essere istituito un registro con l'elenco e i recapiti dei seleccacciatori disponibili all'accompagnamento per ciascun Distretto. L'accompagnamento è considerato tale solo se l'accompagnatore non è in azione di caccia. In caso di più accompagnatori, solo il primo acquisirà punteggio di merito.

Ogni seleccacciatore autorizzato al Piano di prelievo del Capriolo è tenuto ad effettuare almeno due giornate di presenza al Centro di raccolta. La presenza al Centro non consente l'uscita di accompagnamento o di abbattimento nelle ore di apertura del Centro.

A prelievo effettuato il seleccacciatore deve inserire al tendine di Achille l'apposito contrassegno numerato, fornito dall'Ente di gestione, e portare l'animale abbattuto in forma di carcassa integra o eviscerata, al Centro di raccolta stabilito, nel più breve tempo possibile e comunque entro 12 ore dall'abbattimento, per le misurazioni biometriche; quest'ultime vanno effettuate alla presenza del Misuratore biometrico abilitato, che controfirmerà la scheda biometrica. L'accompagnatore non può essere considerato responsabile temporaneo del Centro di raccolta. Ogni Centro sarà aperto con orari prestabiliti ed esposti al pubblico. La presenza al Centro, concordata con il relativo Responsabile, oltre alle giornate obbligatorie, matura punteggio di merito.

Art. 7 – Le assegnazioni dei capi da abbattere, suddivisi per classi di sesso e di età, sono individuali e non implicano la proprietà dell'animale. I cacciatori di selezione che hanno acquisito il diritto di accesso al prelievo hanno priorità di scelta del capo in base alla graduatoria in vigore dal 1° giugno. Tale graduatoria sarà progressiva e aggiungerà al punteggio positivo o negativo pregresso, il punteggio dell'annata venatoria appena svolta, comprese le attività di censimento o prestazioni volontarie effettuate entro la data del 15 maggio dell'anno in corso.

Il prelievo sarà eseguito nel Distretto di appartenenza e dovrà avvenire nell'Area assegnata (Parcella). Il Responsabile di Distretto a seguito di motivate esigenze, sentito il Tecnico Faunistico, potrà autorizzare il prelievo in Area diversa da quella precedentemente assegnata. Ulteriori capi, oltre al primo, saranno assegnati seguendo la graduatoria, dopo che tutti gli aventi diritto avranno effettuato la scelta.

Prima dell'avvio della caccia di selezione, il Responsabile del Distretto è tenuto a presentare al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione l'elenco degli ammessi al prelievo selettivo, specificando il numero identificativo dell'animale assegnato, il sesso, la classe di età dei capi assegnati a ciascuno. Ogni variazione/integrazione apportata dovrà essere opportunamente comunicata sempre allo stesso Servizio di Vigilanza.

Art. 8 – Lo scambio di animali tra seleccacciatori è espressamente vietato.

Art. 9 – Limitatamente al periodo di prelievo, allo scopo di assicurare eventuali riequilibri del Piano di prelievo stesso, è facoltà del Responsabile del Distretto, sentito il Tecnico Faunistico, modificare l'assegnazione dei capi.

Art. 10 – Eventuali ed ulteriori capi resi disponibili per rinuncia saranno assegnati prioritariamente al seleccacciatore che non ha avuto il primo capo secondo la classifica di merito, secondariamente al primo seleccacciatore in classifica che abbia già terminato l'abbattimento. La nuova assegnazione comporterà, in caso di abbattimento, la perdita di punti secondo quanto fissato all'art. 12; in caso di parità di punteggio la priorità è riservata al cacciatore iscritto da più tempo nella Zona Speciale di caccia.

Art. 11 – Il seleccacciatore che dopo l'assegnazione dei capi di cui sopra, avanzi ulteriori punti in graduatoria potrà fare richiesta di assegnazione di un massimo di altri due capi. L'accettazione dei capi supplementari non implica l'esclusione dei capi riassegnati di cui all'art. 7.

Art. 12 – Per la durata di validità del presente Regolamento di settore il valore dei capi (in punti), è fissato nel seguente modo:

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

Capo	Punti
Maschio regresso	- 3
M2	- 5
Maschio da trofeo (previa autorizzazione)	- 8
M1	- 3
F2	- 2
F1	- 1
M0	- 1
F0	- 1

Tabella 2 Costi, in punti, dei capi assegnati

L'abbattimento del "regresso" in luogo del maschio adulto comporta un abbuono di 2 punti nella classifica di merito. La classificazione degli animali per classi di età e di sesso è coerente con quella indicata nei documenti tecnici ISPRA.

Art. 13 – Il selecciatore autorizzato al prelievo deve:

- comunicare preventivamente ogni uscita e successivo rientro mediante la compilazione del tagliando giornaliero di caccia in cui figurino, oltre alle proprie generalità, data, ora e parcella: il tagliando giornaliero dovrà essere inserito nell'apposita cassetta predisposta e presente in ogni Distretto; segnare l'uscita nel prospetto esposto in bacheca; comunicare l'uscita e il rientro inviando un messaggio al proprio Responsabile di Distretto prima di iniziare l'attività venatoria (es. messaggio uscita: Uscita Capriolo in parcella n. XX + Cognome del selecciatore; messaggio rientro: Rientro Capriolo capo abbattuto / non individuato + Cognome del selecciatore);
- esporre in modo evidente e visibile sul mezzo utilizzato per avvicinarsi alla zona assegnata, copia del tagliando depositato in cassetta;
- marcare il capo prelevato immediatamente dopo l'abbattimento con l'apposito contrassegno di riconoscimento numerato inamovibile (fascetta) fornita dall'Ente di gestione, da inserire al tendine di Achille;
- presentare la carcassa del Capriolo, entro 12 ore dall'abbattimento, al Centro di raccolta, per le necessarie verifiche biometriche e sanitarie e la compilazione della scheda di abbattimento; tali schede sono tenute a disposizione dell'Ente di gestione e della Regione per le valutazioni sui prelievi effettuati;
- apporre alla mandibola di ogni Capriolo abbattuto e portato al Centro di raccolta un contrassegno di riconoscimento numerato inamovibile (fascetta) fornita dall'Ente di gestione;
- portare via dal Centro di raccolta la carcassa di Capriolo solo dopo essere stata visionata e misurata dal Rilevatore biometrico e compilata dallo stesso la relativa scheda biometrica e autorizzazione al trasporto;
- preparare in modo corretto e consegnare, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva prevista dal Calendario Venatorio Regionale vigente, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa, per i controlli di legge; detto materiale verrà restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni;
- comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo sparo effettuato qualora non vi sia stato abbattimento (colpo a vuoto), per l'eventuale verifica;
- dare immediata comunicazione dell'eventuale ferimento del capo al Responsabile del Distretto che provvederà a contattare il Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione (Guardiaparco) ed il Referente per il Recupero dei capi feriti per le necessarie operazioni di recupero. Il selecciatore dovrà altresì recarsi al Centro di raccolta per la compilazione dell'apposito modulo e, successivamente, rendersi disponibile: ad accompagnare il conduttore del cane da traccia, seguire le indicazioni dello stesso; a consegnare le fascette relative al capo per l'eventuale apposizione al tendine di Achille e alla mandibola in caso di ritrovamento. In caso di mancato recupero le stesse fascette saranno ritirate dal Responsabile del Distretto. Nello stesso giorno del recupero non è ammessa attività venatoria all'interno dell'Area di prelievo interessata ed eventualmente, qualora ritenuto opportuno dal Responsabile del Distretto, anche in aree limitrofe e/o nell'intero Distretto; nel caso in cui, dopo avere ottemperato agli obblighi sopra descritti, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione. Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in Area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) o previa autorizzazione ad accedere rilasciata dall'Ente di gestione;

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

- presentare, prima del periodo di abbattimento, un certificato di taratura della carabina. La taratura è valida dal 15 marzo in avanti. La mancanza di tale certificato comporta la penalità di 2 punti;
- praticare il prelievo selettivo utilizzando esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. 204/2010, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati).

Art. 14 – Al selecciatore è vietato:

- praticare la caccia con arma non munita di ottica di puntamento (cannocchiale di mira);
- ritirare il capo abbattuto dal Centro di raccolta prima che sia stato visionato e misurato, senza scheda biometrica e autorizzazione al trasporto;
- abbattere un capo non corrispondente a quello assegnato;
- abbattere un capo adulto da trofeo se non autorizzato. L'abbattimento di un capo da trofeo non autorizzato comporta una penalità di 6 punti più il costo di € 200,00;
- abbattere il maschio adulto, nel periodo antecedente al 15 agosto;
- effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi, anche se abilitato come Rilevatore biometrico.

Saranno applicate le seguenti penalità:

Descrizione	Punti	Note
Mancata segnalazione dell'uscita	-10	Eventuale sospensione per un anno dal Piano di gestione
Non corretta compilazione del tagliando di uscita o rientro	- 2	
Mancata segnalazione dello sparo	-10	Sospensione per un anno dal Piano di gestione
Scorretto comportamento sull'anschluss rendendo difficoltoso il recupero del conduttore ausiliare	-10	
Mancata segnalazione del ferimento e/o abbattimento	-15	Sospensione per due anni dal Piano di gestione
Mancata applicazione della fascetta al Tendine di Achille	-10	Eventuale sospensione per un anno dal Piano di gestione
Abbattimento tramite battuta/braccata	-5	
Mancata presentazione, in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento	-10	
Mancata segnalazione del rientro	- 5	
Mancata consegna del libretto delle uscite	- 3	
Mancata consegna schede di valutazione biometrica entro il 31 marzo	- 5	
Non corretta preparazione dei reperti (trofei – mandibole)	- 2	
Mancata consegna dei reperti preparati (trofei – mandibole) entro il 15 maggio	- 10	Se recidivo, sospensione per un anno dal Piano di gestione
Cambio di zona senza autorizzazione del Responsabile di Distretto	- 5	
Mancata uscita (almeno 10 uscite per periodo utile)	- 2	
Mancata presenza obbligatoria al Centro di raccolta	- 2	
Falso in accompagnamento (selecciatore e accompagnatore)	- 5	Eventuale azzeramento di tutti i punti maturati nell'annata in corso e ritiro della fascetta
Mancata taratura prima del periodo dell'abbattimento	- 2	
Abbattimento di oltre due capi per uscita	- 5	

Tabella 3. Penalità applicate in base al comportamento

Capo assegnato	Capo abbattuto	Punti di penalità
M2	M1	- 3
	F2-F1-F0	- 10
	M0	-5
M1	M2	- 5 più penalità da trofeo
	F2-F1-F0	- 10
	M0	- 5
M0	M2-M1	-10
	F2 e F1	-10
	F0	-2
F2	M2-M1	- 10
	M0	- 5
	F1-F0	- 1
F1	M2-M1	- 10
	M0	-5
	F2	- 2
	F0	-1
F0	M2-M1	- 10
	M0	- 2
	F2	-3
	F1	- 2

Tabella 4 Punti di penalità in base agli errori di abbattimento

Art. 15 – È fatto obbligo, durante l'uscita di caccia, essere accompagnati nei seguenti casi:

- cacciatore al primo anno di abilitazione alla caccia di selezione;
- penalità, nella precedente stagione, superiore a 15 punti totali.

Art. 16 – Per tutti i casi non contemplati nel presente Regolamento di settore il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione in accordo col Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, stabilirà la penalità conseguente valutando la gravità del caso, compresa l'esclusione in tutto o in parte dal Piano di prelievo del Capriolo a coloro che abbiano commesso infrazioni sanzionabili ai sensi della normativa vigente, o abbiano tenuto comportamento non conforme alle finalità generali dell'Area Protetta.

Art. 17 – I trofei dovranno essere lasciati a disposizione dell'Ente di gestione nel caso di esposizioni/mostre tematico didattiche in atto o programmate.

Art. 18 – Per l'applicazione di sanzioni e provvedimenti disciplinari vale quanto disposto dall'art. 30 del Regolamento di settore.

Art. 19 - Per quanto non contemplato si rimanda alle norme e alla legislazione di settore.

Art. 20 – Per la stagione venatoria 2026/2027 e 2027/2028 l'Ente di gestione, si riserva di apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità della caccia di selezione al Capriolo o per adeguamenti ai vigenti calendari venatori regionali secondo quanto previsto all'art. 32 del Regolamento di settore.

Art. 21 - Per le stagioni venatorie 2026/2027 o 2027/2028 nel Distretto 4 (di recente istituzione LR 13/2019), viene esclusa la caccia di selezione al Capriolo; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo programmato, da svolgersi nelle successive annate venatorie.

Art. 22 - Gli atti deliberati annualmente dall'Ente di gestione saranno trasmessi alla Regione.



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Area VIGILANZA E GESTIONE FAUNISTICO/VENATORIA
Via Olma, 3 - 43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521833440
vigilanza@parchiemiliaoccidentale.it



PARCO DEI CENTO LAGHI
PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

ALLEGATO TECNICO 2

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA “ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA” AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

Art. 1 - Il presente Allegato Tecnico disciplina l'accesso alla caccia di selezione, l'assegnazione dei punteggi e delle penalità e la conseguente graduatoria valida per la caccia di selezione al cervo all'interno della Zona Speciale di caccia. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente legislazione in merito alla protezione e alla caccia di selezione agli Ungulati.

Art. 2 - L'iscrizione al Piano di prelievo del cervo implica e presuppone l'accettazione della regolamentazione contenuta nel presente Allegato Tecnico.

Art. 3 - La caccia al cervo è consentita esclusivamente come caccia di selezione, in forma individuale alla cerca e all'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Art. 4 - L'accesso al prelievo è riservato ai cacciatori di selezione abilitati alla caccia agli Ungulati "specializzati nel prelievo del cervo" con metodi selettivi, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 lett. d) del RR 3/2024 e in base ad una graduatoria di merito risultante dai punti a partire dalla stagione venatoria 2021/2022.

I seleccacciatori abilitati al prelievo selettivo del cervo possono iscriversi al Piano di prelievo annuale in Zona Speciale di caccia, consegnando/inviando l'apposita domanda/autocertificazione entro il 30 aprile. Sarà tollerato un ritardo fino al 31 maggio, ma con una penale di € 50,00 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione, come da art. 11 del presente Regolamento di settore.

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 31 luglio di ogni anno, mentre il contributo per il capo abbattuto entro una settimana dall'avvenuto abbattimento.

L'acquisizione dei punti maturati secondo l'art. 11 del presente Allegato Tecnico 2, è subordinata all'iscrizione annuale al Piano di prelievo.

Art. 5 - L'assegnazione dei seleccacciatori ai Distretti avverrà:

- 1) per i seleccacciatori in possesso di almeno uno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 1), coerentemente al requisito posseduto e prescelto in sede di domanda/autocertificazione;
- 2) per i seleccacciatori non in possesso di nessuno dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale di caccia riportati all'art. 10 del Regolamento di settore (Categoria 2), in base ai posti disponibili nei vari Distretti, possibilmente rispettando la preferenza espressa in sede di domanda/autocertificazione.

I posti disponibili per i seleccacciatori della Categoria 2) sono complessivamente pari a 12 e verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base ai seguenti punteggi di priorità:

Iscrizione al Piano di prelievo nell'annata precedente e corretta partecipazione	1 punto
Residenza anagrafica in Provincia di Parma	2 punti
Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna	1 punto
Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta	1 punto

In caso di parità di punteggio sarà considerato prioritario l'ordine cronologico di ricevimento delle domande (in caso di consegna *brevi manu* agli uffici dell'Ente di gestione o per via posta elettronica, farà fede l'apposizione del numero di protocollo con la relativa ora di arrivo; in caso di spedizione postale è necessario l'invio con raccomandata A/R e farà fede il timbro postale di invio).

Nella stagione venatoria successiva, l'iscrizione è subordinata ai posti disponibili anche sulla base della graduatoria di cui sopra.

I seleccacciatori regolarmente iscritti al Piano di prelievo annuale potranno accedere agli abbattimenti solo se:

- dispongono di un punteggio di merito progressivo pari o superiore al "valore" del/i capo/i così come sopra specificati;
- hanno regolarmente versato la quota prevista dal Regolamento di settore;
- hanno partecipato annualmente ad almeno due uscite di censimento.

Il seleccacciatore che per cause indipendenti dalla sua volontà dovesse abbandonare le operazioni di censimento prima del loro termine o arrivare in ritardo rispetto all'inizio delle medesime, è tenuto ad informarne il Responsabile di Distretto, il quale, sentita anche la Commissione Tecnica e il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione, potrà accettare o meno le giustificazioni addotte.

Art. 6 - L'iscrizione al Piano di prelievo non presuppone necessariamente l'attività di abbattimento.

Art. 7 - Presupposto per il Prelievo è l'aver partecipato al censimento al bramito nell'anno in corso.

Art. 8 - Ogni seleccacciatore dovrà esibire documento comprovante l'abilitazione al prelievo del cervo, o documento equipollente.

Art. 9 - È compito del seleccacciatore impegnarsi nell'effettuare il completamento del Piano di prelievo assegnatogli.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

Art. 10 - La non iscrizione al Piano di prelievo per due anni consecutivi da parte del selecciatore in graduatoria, comporterà l'annullamento dei punti positivi maturati, ma non di quelli negativi. La mancata partecipazione per causa di "forza maggiore", opportunamente documentata, non comporterà nessun annullamento dei punti.

Art. 11 - I punteggi per la graduatoria e per l'accettazione saranno assegnati secondo la Tabella 5. La chiusura della graduatoria di merito avverrà in data 30 giugno, i punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell'annata successiva.

Descrizione	Punti	Note
Censimento al bramito	2	Per uscita
Censimento da punti fissi	1	Per uscita
Collaborazione per il Piano di prelievo	1	Max 3 punti
Responsabile del Distretto	3	annuale
Titolo di operatore abilitato ai Rilevamenti biometrici	1	Annuale
Prestazione di Misurazione biometrico	1	A misurazione (Max 4 punti)
Possesso del titolo di Conduttore di cane da traccia	1	
Recupero cervo ferito con il cane da traccia	1	
Accompagnamento di selecciatore (solo se obbligatoria)	1	Per uscita (max 4)

Tabella 5 Punteggi per la graduatoria e per l'accettazione

Art. 12 - Il selecciatore è tenuto a presentare alla Commissione Tecnica un certificato comprovante la prova di tiro della carabina. Tale documento va effettuato prima del periodo di abbattimento del cervo.

Art. 13 - L'attività di censimento rappresenta il punto cardine nello svolgimento dell'attività di gestione del cervo. Oltre al valore biologico presenta un alto grado di valore educativo nei confronti di chi lo esercita.

- L'attività di censimento va svolta in forma individuale o a coppie;
- L'attività di censimento al bramito va svolta negli orari stabiliti dalla Commissione Tecnica;
- L'attività di censimento con conta a vista va svolta per il tempo necessario all'avvistamento degli animali e comunque per un periodo non inferiore alle ore 2,00 per uscita.

L'assegnazione delle parcelle di censimento avverrà secondo giudizio della Commissione Tecnica e del Responsabile di Distretto.

Art. 14 - Per l'assegnazione è necessario disporre di un punteggio sufficiente a coprire il valore in punti del capo prescelto. Al momento dell'assegnazione al selecciatore saranno decurtati i punti riferiti al valore del capo scelto (Tabella 6). In caso di assegnazione di gruppo i punti saranno decurtati al selecciatore che abbatta. Il mancato prelievo del capo assegnato per insufficiente numero di uscite valutabile in numero di 40% delle giornate a sua disposizione per il capo assegnato e conteggiata come un'uscita al giorno) comporta una penalità di - 2 punti, oltre al valore in punti del/dei capo/i assegnato e non abbattuto. La penalità non sarà applicata qualora il selecciatore ceda spontaneamente il capo di sua spettanza almeno 10 giornate di caccia prima del fine del periodo utile. Tale capo potrà essere disponibile per un altro selecciatore secondo graduatoria degli aventi diritto. In caso di riassegnazione con un numero di giornate utili inferiore a 10 al riassegnatario non verranno decurtati i punti del capo.

Art. 15 - ogni capo può essere assegnato singolarmente, in caso di unica richiesta. L'assegnazione avviene per gruppi di al massimo 4 selecciatori omogenei per fascia di punteggio. Al momento dell'assegnazione viene stabilita la priorità di uscita all'interno del gruppo secondo calendario settimanale in base alla graduatoria. La settimana è compresa tra il lunedì e la domenica successiva.

Art. 16 - In caso di parità di punteggio avranno diritto prioritario i residenti nell'Area del Parco e dell'Area contigua, successivamente i residenti in Emilia-Romagna e poi quelli fuori Regione Emilia-Romagna.

Art. 17 - Durante il periodo di caccia, per necessità organizzative e gestionali, la Commissione Tecnica potrà modificare il capo assegnato ad un gruppo di selecciatori.

Art. 18 - Ai selecciatori assegnatari di un maschio classe M3 o classe M2 e che lo abbattano per due anni consecutivi, al terzo anno non sarà riassegnato, salvo disponibilità a seguito rinuncia di altri aventi diritto. Al selecciatore che abbia abbattuto un capo delle successive classi per un anno, le stesse non gli saranno riassegnate, salvo disponibilità a seguito di rinuncia di altri aventi diritto. L'assegnazione del capo non implica la proprietà, in caso di rinuncia dopo assegnazione, il capo sarà a disposizione dell'Ente di gestione e riassegnato seguendo l'ordine di classifica dei non assegnatari.

L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori a cui venga assegnato un M2 o M3. L'attività di accompagnamento dei selecciatori in fase di prelievo matura punteggio solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti obbligatoria.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

Art. 19 - Le modalità di accompagnamento sono riportate nell'Allegato Tecnico del RR 3/2024 alla lett. A).

L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per il prelievo del Cervo. L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie Cervo da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.

L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio interessato.

L'accompagnatore, per svolgere la sua funzione, non deve essere in azione di prelievo.

Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita.

Per il prelievo selettivo degli Ungulati, è obbligatorio l'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per la prima stagione venatoria in cui il cacciatore ottiene l'assegnazione dei capi.

Il compito dell'accompagnatore è quello di consigliare e aiutare l'assegnatario accompagnato. Per lo svolgimento di tale attività è necessario che l'accompagnatore sia accanto all'accompagnato. È auspicabile che l'accompagnatore sia in perfetto accordo con il selecciatore, con decisione unanime. In caso di non accordo dovrà essere redatto un verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 20 - L'accompagnatore è ritenuto corresponsabile per errori nel prelievo. In caso di non corretto prelievo verranno applicate anche all'accompagnatore le penalità per errore di abbattimento secondo la tabella 8 di cui all'art. 31 del presente Allegato Tecnico.

Art. 21 - In caso di ferimento o colpo a vuoto, il selecciatore deve segnalare il fatto al Responsabile di Distretto, che a sua volta avviserà il Conduttore del cane da traccia. Il selecciatore che ha ferito il capo deve rendersi disponibile ad accompagnare il conduttore e a seguire le indicazioni impartite durante le operazioni di recupero. Il Responsabile di Distretto potrà valutare la chiusura dell'intero distretto o di parte di esso. In caso di ferimento accertato e capo non recuperato, verrà ritirata la fascetta assegnata, applicata una riduzione del 50% del contributo riferito alla classe di assegnazione del capo e applicate le penalizzazioni come da tabella sottostante:

Capo	Punti
M3	-10
M2	-7
M1	-5
F2	-5
F1	-4
F0	-3
M0	-3

Tabella 6-Valore in punti detratti per capo assegnato.

Art. 22 -Il selecciatore potrà muoversi liberamente esclusivamente all'interno del distretto assegnatogli. I Distretti (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti e D4 Neviano degli Arduini), sono gli stessi individuati e denominati dal Regolamento di settore, di cui il presente documento rappresenta un Allegato Tecnico. In ciascun Distretto l'organizzazione dell'attività venatoria e delle altre attività ad essa collegate, sono curate dal Responsabile del Distretto, nominato dall'Ente di gestione. In ciascun Distretto operano, sotto il controllo dell'Ente di gestione, anche altre figure gestionali quali i Rilevatori biometrici e i Conduttori di cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli. Il selecciatore entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva (prevista dal Calendario Venatorio Regionale vigente) è tenuto a consegnare per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale verrà restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni;

Art. 23 - Ogni cacciatore di selezione può iscriversi ad uno solo dei Distretti di caccia. Ai cacciatori iscritti a Distretti deficitari relativamente al Piano di prelievo, ma in possesso dei requisiti per accedere al prelievo del Cervo, possono essere assegnati capi residui in Distretti diversi da quello di assegnazione, a discrezione della Commissione Tecnica e dell'Ente di gestione.

Art. 24 – Il cambio Area deve essere sempre comunicato al Responsabile del Distretto.

Art. 25 - Ogni selecciatore assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo sparo effettuato e se vi è stato abbattimento o meno.

Art. 26 - Dopo la visione del capo da parte del Referente della Commissione Tecnica, del Tecnico dell'Ente di gestione o del Responsabile Distretto, la carcassa può essere portata via dal Centro di raccolta.

Art. 27 - In caso di ferimento vale quanto riportato nel RR 3/2024. Nella stessa giornata è vietato uscire per abbattimenti nella stessa Area in cui è avvenuto il ferimento di un capo non recuperato. Il Responsabile del Distretto potrà valutare la chiusura dell'intero Distretto o di una parte di esso.



Art. 28 - Ad ogni Distretto verrà assegnato dalla Commissione Tecnica e dall'Ente di gestione, un Responsabile e del Distretto ed un Referente cane da traccia.

Art. 29 - Il Responsabile del Distretto ha l'obbligo di:

- coordinare le uscite secondo il Regolamento, nelle aree del Distretto;
- controllare le uscite dei singoli seleccacciatori;
- spostare o riassegnare Aree in base alle esigenze del Piano di prelievo;
- tenere collegamenti fra Commissione Tecnica, Ente di gestione e seleccacciatori impegnati nel Distretto di competenza.

Art. 30 - Per le violazioni al Regolamento e al presente Allegato Tecnico, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, verranno applicare le penalità elencate nelle tabelle sottostanti.

Art. 31 - Per le violazioni al presente Allegato Tecnico, verranno applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti.

Descrizione	Punti	Note
Mancata segnalazione dell'uscita	- 10	Eventuale sospensione per un anno dal Piano di gestione
Non corretta compilazione del tagliando di uscita o rientro	-2	
Mancata segnalazione dello sparo	-10	Sospensione per un anno dal Piano di gestione
Scorretto comportamento sull'anschluss rendendo difficoltoso il recupero del conduttore ausiliare	-10	
Mancata segnalazione del ferimento e/o abbattimento	-15	Sospensione per due anni dal Piano di gestione
Mancata applicazione della fascetta al tendine di Achille	- 10	Eventuale sospensione
Abbattimento tramite battuta/braccata	- 5	
Mancata presentazione, in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento	-10	
Mancata segnalazione del rientro	- 5	
Mancata consegna del libretto delle uscite	- 3	
Mancata consegna schede di valutazione biometrica entro il 31 marzo	- 5	
Mancata consegna dei reperti preparati (trofei – mandibole) entro il 15 maggio	- 10	Se recidivo, sospensione per un anno dal Piano di gestione
Insufficiente numero di uscite per il prelievo	-2	Non effettua il 40% delle uscite disponibili
Falso in accompagnamento (selecacciatore e accompagnatore)	- 5	Eventuale azzeramento di tutti i punti maturati nell'annata in corso e ritiro della fascetta
Mancata taratura dell'arma	0	obbligatoria
Non corretta preparazione dei reperti (trofei e-mandibole)	- 2	
Mancato pagamento del contributo per il capo abbattuto entro una settimana dall'abbattimento	-2	

Tabella 7 Penalità applicate in base al comportamento

CAPO ASSEGNATO	CAPO ABBATTUTO	SELECACCIATORE	ACCOMPAGNATORE
M3	M2	- 3	-1
	M1	- 4	-1
	F2 - F1 - F0 - M0	- 12 più sospensione due stagioni venatorie dal Piano di gestione (prelievo compreso)	- 4
M2	M3	- 9	- 2
	M1	- 3	-1
	F2 - F1 - F0 - M0	- 12 più sospensione due stagioni venatorie dal Piano di gestione (prelievo compreso)	- 4
M1	M3	-15 più sospensione per tre anni dal Piano di gestione, ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 6 più sospensione di un anno dal Piano di gestione
	M2	- 9	- 3
	F2 - F1 - F0 - M0	- 12 più sospensione due stagioni venatorie dal Piano di gestione (prelievo compreso)	- 5
M0-F0	M3 - M2 -	Sospensione per tre anni dal Piano di gestione, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione.	- 8 più sospensione per un anno dal Piano di gestione
	M1	- 8	- 3
	F2 -	- 8	- 3
	F1	- 3	-1
F2	M3 - M2 - M1	- 15 più sospensione per tre anni dal Piano di gestione, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 8 più sospensione dal Piano di gestione per un anno
	F1	- 1	
	MO-F0	- 3	- 1
F1	M3 - M2 - M1	-15 più sospensione per tre anni dal Piano di gestione, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 8 più sospensione per una anno dal Piano di gestione
	F2	- 3	-2
	F0-M0	- 1	- 1

Tabella 8 Penalità: errori di abbattimento in punti

Art. 32 - Per errore di specie al selecacciatore e accompagnatore verrà applicata la penalità di -20 punti. Per tutti i casi non contemplati dal presente Allegato Tecnico l'Ente di gestione, sentita la Commissione Tecnica, stabilirà la penalità conseguente valutando la gravità del caso.

Art. 33 - Nell'applicazione del Piano di prelievo e nelle altre fasi della gestione i soggetti costituenti la popolazione di cervo, sono suddivisi nelle classi di età e di sesso definite dal Piano Annuale Operativo (PAO) in vigore.

Art. 34 - L'Ente di gestione potrà escludere, in tutto o in parte dal Piano di prelievo del cervo, coloro che abbiano commesso violazioni sanzionabili ai sensi del Regolamento venatorio di cui il presente costituisce allegato e della normativa vigente.

Art. 35 - Per quanto non contemplato nel presente allegato, si rimanda al RR 3/2024 e alle norme e legislazione di settore.

Art. 36 - Per le stagioni venatorie 2026/2027 o 2027/2028 l'Ente di gestione, si riserva di apportare eventuali integrazioni, secondo quanto previsto all'art. 32 del Regolamento, che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità della caccia di selezione al cervo o per adeguamenti ai vigenti calendari venatori regionali nella Zona Speciale di caccia.

Sede Legale: Str Giarola, 11 – 43044 Collecchio (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - www.parchidelducato.it

P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

Art. 37- Per le stagioni venatorie 2026/2027 o 2027/2028 nel Distretto 4 viene esclusa la caccia di selezione al Cervo; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo programmato, da svolgersi nelle successive annate venatorie.

Art. 38 - Gli atti deliberati annualmente dall'Ente di gestione saranno trasmessi alla Regione.



Piano di gestione del Cervo 2026/2027 o 2027/2028

Capo	Punti	*Contributo di abbattimento	Oro	Argento	Bronzo
M3	-10	600€	+ 400€	+ 300€	+ 200€
M2	-7	350€			
M1	-5	250€			
F2	-5	250€			
F1	-4	200€			
F0	-3	150€			
M0	-3	150€			
Quota di partecipazione per i selegacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento di settore		40€			
Quota di partecipazione per i selegacciatori non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento di settore		80€			

Tabella 9 costi dei contributi di abbattimento